




PARERE MOTIVATO
n. 161 dell'1 Ottobre 2019

OGGETTO: COMUNE DI MONTE DI MALO (VI).
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico - amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas VinCA), nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas VinCA).
- ATTESO** che La Commissione VAS si è riunita in data 1 Ottobre 2019 come da nota di convocazione in data 30 Settembre 2019 prot. N.418506;
- ESAMINATA** la documentazione trasmessa dal Comune con nota n. 7362 del 20.12.2018, assunta al prot. reg. al n. 5947 dell'8.01.19, successivamente integrata con nota n.1123 del 22.02.19 assunta al prot. Reg. n.76482 del 22.02.19 e con nota del 25.09.2019 assunta al prot. Reg al n.411413;



ESAMINATI gli atti della Valutazione di Incidenza Ambientale n.171/2019 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VInCA in data 01.10.19, dalla quale emerge che lo strumento di pianificazione strategica del Comune di Monte di Malo è stato redatto in ottemperanza ai principi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, e con una particolare attenzione alle peculiarità ed alle valenze che caratterizzano il territorio, perseguendo obiettivi strategici in materia di residenza, sistema produttivo, sistema infrastrutturale, sistema dei territori aperti. In merito al sistema della residenza, l'Amministrazione comunale ha individuato come obiettivi strategici la tutela e valorizzazione del tessuto urbano esistente del capoluogo e dell'agglomerato di Priabona, nonché il potenziamento del sistema delle contrade storiche e dei nuclei sparsi, da attuarsi attraverso la riqualificazione ed il riordino delle stesse. Altro obiettivo, legato alla sfera della residenzialità, è quello di aumentare la promozione turistica del territorio attraverso interventi atti ad implementare le strutture enogastronomiche ed i siti di grande potenzialità attrattiva, come ad esempio il "buso della rana".

Riguardo il sistema produttivo, il Piano propone il potenziamento ed il completamento della zona produttiva esistente, con la contestuale riqualificazione dell'assetto viario e con la possibilità di riqualificazione / riuso dell'esistente attraverso l'inserimento di funzioni artigianali compatibili con la tipologia edilizia e la dotazione infrastrutturale.

Per il sistema infrastrutturale il PAT prevede il miglioramento della viabilità interna, degli accessi agli insediamenti e più in generale, della sicurezza stradale. È prevista inoltre la messa in sicurezza dell'incrocio di via Bressana – SP 124 Priabona con la realizzazione di una nuova bretella di collegamento di progetto. È inoltre prefigurata l'implementazione ed il potenziamento, a livello territoriale, della c.d. mobilità "soft", costituita da piste ciclo-pedonali e sentieri storico naturalistici.

Sui territori "aperti" il PAT si pone l'obiettivo di salvaguardare e tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche di pregio, attraverso la valorizzazione della fruizione ecocompatibile degli spazi naturali e dei poli museali esistenti.

Nel Rapporto Ambientale è stata verificata la coerenza della proposta di Piano con gli strumenti urbanistici sovraordinati e nello specifico con il PTRC, il PTCP, il PAI, il PTA, e con i progetti naturalistici di scala locale, quali ad esempio il parco ambientale in località "Scarsi", evidenziando che le azioni di piano risultano essere coerenti con gli obiettivi definiti dagli strumenti urbanistici sovra locali e con la pianificazione dei comuni limitrofi. Le azioni proposte dal piano sono inoltre coerenti con gli obiettivi prefissati dal documento preliminare e con i principali obiettivi di sostenibilità riconosciuti a livello internazionale.

Nel Rapporto Ambientale è stato caratterizzato puntualmente lo stato delle matrici / componenti ambientali evidenziando quale possibile criticità la sola componente demografica, che risulta fortemente condizionata da saldi migratori naturali negativi e da una struttura della popolazione debole.

Allo scopo di valutare le possibili criticità di natura idrogeologica presenti negli ambiti di trasformazione, è stata prodotta, a supporto della documentazione di Piano, una "valutazione di compatibilità idraulica", che ha proposto specifici sistemi di invarianza idraulica.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione. Si ritiene che il set proposto possa essere considerato esaustivo e rispondente agli scopi e obiettivi prefigurati dall'art. 18 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

Sono inoltre state fornite specifiche tecniche relativamente ai contenuti inseriti nella "carta delle fragilità" del PAT che di seguito si riportano: "compatibilità geologica ai fini urbanistici: consiste nell'analisi di tutti gli elementi di fragilità emersi in fase di studio sul campo ed evidenziati negli elaborati del Quadro conoscitivo, che hanno permesso di suddividere il territorio in n. 3 diverse aree (idonee, idonee a condizione, e non idonee ai fini edificatori); aree soggette a dissesto idrogeologico: evidenziano gli elementi caratteristici di fragilità del territorio, osservati e verificati in modo diretto nel corso dei



rilievi in sito e tali da prevedere degli approfondimenti d'indagine e delle norme specifiche (zone di frana, aree di cava, aree soggette ad esondazione da parte dei corsi d'acqua o a ristagno idrico); aree a pericolosità geologica ed idraulica e zone di attenzione geologica: sono elementi recepiti ... dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Brenta Bacchiglione. Le "aree a pericolosità" in particolare derivano da studi e raccolta dati effettuati dall'Autorità di Bacino, mentre le "zone di attenzione" sono state desunte dal Quadro Conoscitivo del PTCP di Vicenza e distinte in elementi areali, lineari e puntuali; altre componenti: in tale tematismo vengono evidenziate ulteriori fragilità quali la "fascia di tutela fluviale" (definita dalla L.r. 11/2004, art. 41 lettera g), l'"area di ricarica della falda" in cui applicare le direttive del PTCP (art. 29) e le "aree boschive o destinate a rimboschimento", tutti elementi di nuova definizione ottenuti da specifiche analisi fatte per la redazione del PAT".

Dalle conclusioni sulla sostenibilità ambientale contenute nel Rapporto Ambientale emerge che, per gli ambiti oggetto di trasformazione, non sussistono potenziali effetti significativi sulle matrici analizzate.

Si rileva che il metodo di valutazione e le considerazioni analitiche proposte si articolano in n. 4 schede che considerano i 4 macro ambiti oggetto di trasformazione che intendono contestualizzare i possibili impatti / effetti del Piano sulle diverse matrici interessate.

Tuttavia si evidenzia come nel Rapporto Ambientale non sia approfondita l'analisi relativa al rumore ed all'inquinamento luminoso, contrariamente a quanto indicato nel parere motivato n. 241 del 07.12.2016 inerente il rapporto ambientale preliminare del PAT di Monte di Malo.

Dall'analisi delle normative tecnica e della cartografia del PAT emerge inoltre quanto segue: l'art. 34 delle NT, "ambiti di urbanizzazione consolidata e aree potenzialmente trasformabili", l'art. 35 delle NT, "servizi di interesse comune di maggior rilevanza", e l'art. 36 delle NT, "aree di urbanizzazione programmata e linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso", demandano all'adeguamento dei PI la definizione delle modalità attuative; dal punto di vista cartografico si riscontra un'incorreggenza con la linea preferenziale di sviluppo dell'area di espansione produttiva (lato nord), ai sensi dell'art. 36 in quanto non coerente con la legenda; le trasformazioni di cui l'art. 38 delle NT, relativamente al potenziamento di aree a servizi a nord di via Milano ricadono parzialmente all'interno di 2 coni visuali; l'art. 39 delle NT, "aree di riqualificazione e riconversione", demanda al Piano degli Interventi la definizione delle modalità attuative, anche prevedendo il ricorso dell'istituto degli artt. 6 e 7 della L.R. 11/2004; l'art. 40 delle NT, "ambiti di edificazione diffusa", demanda al PI la definizione degli strumenti attuativi mediante "indicazione puntuale e permessi di costruire convenzionato, predisposizione di un progetto di comparto o PUA, o tramite intervento edilizio diretto".

DATO ATTO che il Comune di Monte di Malo, con nota assunta al prot. reg. al n. 108355 del 18.03.2019, ha inviato dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che il numero complessivo delle osservazioni pervenute è nr. 24 di cui nr. 1 riferita alla proposta di rapporto ambientale, ovvero che abbia attinenza con questioni ambientali;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui



all'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva.

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Monte di Malo a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Prima dell'approvazione del Piano:

1.1 deve essere corretta la grafia della linea preferenziale di sviluppo dell'area di espansione produttiva (lato nord) dell'ATO n. 4, in quanto non coerente con quanto indicato in legenda;

1.2 deve essere unificata la grafia delle tavole n. 1 "carta dei vincoli e della pianificazione territoriale" e n. 3 "carta delle fragilità", nella fattispecie delle aree di pericolosità idraulica;

1.3 devono essere modificate le Norme Tecniche di Attuazione con le seguenti disposizioni:

1.3.1 il primo allinea del paragrafo "*prescrizioni*" dell'art. 28 "*compatibilità geologica ai fini urbanistici*" delle norme tecniche del PAT deve essere modificato come segue:

"... omissis..."

interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento, senza ricavo di nuove unità abitative e per un massimo del 10% della superficie edificata. Gli interventi di ampliamento di cui sopra devono essere supportati da indagini sito specifiche di tipo geologico, geomorfologico e geotecnico";

1.3.2 l'art. 34 "*ambiti di urbanizzazione consolidata e aree potenzialmente trasformabili*" delle norme tecniche del PAT deve essere integrato prescrivendo che i PUA siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, ovvero a procedura semplificata qualora ricadenti nelle fattispecie previste all'art. 4 della L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 così come modificato dalla L.R. n. 29 del 25 luglio 2019, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi, così come previsto dal art. 5° comma 8 della Legge 106 del 12.07.2011;

1.3.3 l'art. 39 "*aree di riqualificazione e riconversione*" delle norme tecniche del PAT deve essere integrato prescrivendo che i PUA siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, ovvero a procedura semplificata qualora ricadenti nelle fattispecie previste all'art. 4 della L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 così come modificato dalla L.R. n. 29 del 25 luglio 2019, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi così come previsto dal art. 5 comma 8 della Legge 106 del 12.07.2011;

1.3.4 l'art. 40 "*ambiti di edificazione diffusa*" delle norme tecniche del PAT deve essere integrato prescrivendo che i PUA siano sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, ovvero a procedura semplificata qualora ricadenti nelle fattispecie previste all'art. 4 della L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 così



come modificato dalla L.R. n. 29 del 25 luglio 2019, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi, così come previsto dal art. 5 comma 8 della Legge 106 del 12.07.2011;

1.4 deve essere recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, nonché le puntuali indicazioni contenute nei pareri resi dalle autorità consultate;

2. In sede di attuazione del Piano:

2.1 per gli interventi diretti o soggetti a permesso di costruire convenzionato:

2.1.1 in merito alla produzione di acque reflue deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque della Regione Veneto, approvato con deliberazione di consiglio regionale n. 107 del 05.11.2009;

2.1.2 in merito al contenimento dell'inquinamento luminoso, deve essere garantito il rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 17 del 07.08.2009;

2.2 per gli ambiti di cui i punti 1 e 2 dell'art. 38 delle NT "*aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana*":

2.2.1 le aree soggette ad impermeabilizzazione devono essere realizzate / riqualificate in conformità a quanto previsto dall'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque della Regione Veneto, approvato con deliberazione di consiglio regionale n. 107 del 05.11.2009;

2.2.2 in merito al contenimento dell'inquinamento luminoso, deve essere garantito il rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 17 del 07.08.2009;

2.3 per gli interventi diretti o soggetti a permesso di costruire convenzionato negli ambiti di cui all'art. 40 delle NT "*ambiti di edificazione diffusa*":

2.2.3 in merito alla produzione di acque reflue deve essere garantito il rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque della Regione Veneto, approvato con deliberazione di consiglio regionale n. 107 del 05.11.2009;

2.2.4 in merito al contenimento dell'inquinamento luminoso, deve essere garantito il rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 17 del 07.08.2009;

3. Inoltre:

3.11 PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate in sede di PAT, devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, ovvero a procedura semplificata qualora ricadenti nelle fattispecie previste dall'art. 4 della L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 così come modificato dalla L.R. n. 29 del 25 luglio 2019;

3.2 le previsioni del PAT devono essere rispettose di quanto previsto dal Piano comunale di zonizzazione acustica, redatto ai sensi della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.;



- 3.3 deve essere caratterizzato lo stato dell'inquinamento luminoso così come previsto dalla L.R. 17/2009;
- 3.4 In sede di monitoraggio devono essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VinCA
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n. 6 pagine